## COMUNE DI VICENZA CONCESSIONE



2 6 GIU 2020 In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì,

## TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241) rappresentato dal signor Tirapelle avv. Maurizio, nato a Gambellara (VI) il 9 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la Sede municipale, Direttore del Servizio Patrimonio -Abitativi, che agisce in esecuzione della determinazione N.Gen. 1032 del 24 giugno 2020

E

Albergo Due Mori s.r.l. (P.IVA 01324580248) con sede a Vicenza in Contrà Do' Rode n.26, rappresentato dal signor Novello Alessandro (codice fiscale NVLLSN66E15G224R), nato a Padova il 15 maggio 1966, residente a Vicenza in Contrà Motton San Lorenzo n.28

## Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario ad Albergo Due Mori s.r.l. mq 4,5 di suolo pubblico in Contrà Do Rode in corrispondenza del civico n.26 sui quali insiste una rampa per disabili (m 5 x m 0,90).
- 2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 9 (nove) decorrenti dal 1º agosto 2020.
- 3) Ai sensi dell'articolo 11 del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche" del Comune di Vicenza, la Società concessionaria è esentata dal pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche vista la finalità del manufatto installato sul suolo pubblico.

- 4) La concessione ha carattere precario, pertanto in qualsiasi momento potrà essere modificata o revocata a giudizio insindacabile del Comune per motivi di interesse pubblico.
- 5) Il suolo pubblico deve essere utilizzato esclusivamente per l'installazione di una rampa per disabili.
- 6) Divieto di sub concessione del suolo pubblico e di cessione dell'atto di concessione.
- 7) Nel caso di mancato rinnovo alla scadenza ovvero di revoca della concessione, la Società concessionaria dovrà, a propria cura e spese, togliere la rampa e mettere in pristino stato il suolo pubblico.

Per l'esecuzione di detti lavori la società concessionaria non avrà diritto ad alcun rimborso dal Comune di Vicenza.

- 8) In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003, adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D.Lgs. 101/2018.
- 9) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Società concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione in caso d'uso come da Circolare del Ministero delle Finanze n.126 del 15 maggio 1998.

Mittingen Clarko lulo